



## CITTA' DI MONOPOLI

(PROVINCIA DI BARI)

AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale  
SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO

Prot.nr. 0036912/2011

Monopoli, 04/08/2011

### ORDINANZA NR.371

**OGGETTO:** SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART.10 DEL T.U.L.P.S. - R.D.18/06/1931 N.773 DI ATTIVITÀ GIÀ AUTORIZZATA.

#### IL DIRIGENTE

**Vista** la documentazione agli atti dell'ufficio commercio del Sig ALLEGRETTI Luigi, nato a Castellana Grotte il 13.11.1984 ivi residente in Via Papa Pio XII n°73 C.F. LLGLGU84S13C134D titolare del Pubblico Esercizio di Ristorante sito in Monopoli in C.da Macchia di Casa n°355, denominato "La Dimora" che qui si riporta di seguito:

- In data 25/11/2010 veniva rilasciata autorizzazione amministrativa nr.869 per l'esercizio di tipo "A" in subingresso per cessione azienda a "Bufalo Grill s.r.l.";
- In data 05/05/2011 il dirigente dell'area organizzativa Tecnica IV° Emetteva ordinanza nr.212 per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per manufatti abusivamente realizzati in questo Comune presso l'immobile esistente in C/da Macchia di Casa nr.355 destinato ad attività commerciale - ristorante denominato "La Dimora" dal signor Allegretti;
- In data 10/05/2011 il dirigente dell'area organizzativa VII emetteva ordinanza nr.224 per la cessazione immediata dell'attività di Ristorazione per la Somministrazione di Alimenti e Bevande abusivamente svolta presso "un manufatto in legno avente una superficie di mq. 196 circa e volume di mc.750 circa, arredato con tavolini e sedie, posto in attacco ed ampliamento dei preesistenti locali destinati alla suddetta attività già autorizzata, senza essere in possesso del relativo certificato di agibilità, nonché della certificazione della conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, poiché mai richiesti per detto manufatto;
- In data 21/07/2011 il dirigente area organizzativa VI – Comandante di P.M. trasmetteva copia violazioni amministrative scaturite a seguito di sopralluogo effettuato presso il ristorante denominato "La Dimora" in data 16/07/2011 e precisamente:

- 1) Violazione nr.178/05/2011 al disposto dell'art.64/1° e 9° comma D.lgs.59/2010 e art.10/1° comma della legge n.287/91;
  - 2) Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo all'art.69 T.U.I.P.S. ;
  - 3) Copia conforme all'originale della CNR nr.180 de 18/07/2011, per violazione sigilli area sottoposta a sequestro giudiziario inviata all'A.G.
- In data 21/07/2011 il delegato del dirigente della VII° area organizzativa emetteva ordinanza nr.349/2011 di sospensione, art.666 C.P., di piccolo trattenimento , esercitato in difetto dell'art.69 del T.U.L.P.S..
- In data 03/08/2011 il dirigente delle VII° area organizzativa a seguito di comunicazione del 21/07/2011 da parte del dirigente Comandante la Polizia Municipale di Monopoli circa la non ottemperanza all'ordinanza n.224/11 emetteva ordinanza nr.369 di diffida a sospendere entro tre giorni dalla data di notifica l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per l'esercizio di tipo "A" (art.5 del T.U.L.P.S.);

**CONSIDERATO** che

- la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia ex art. 86 T.U.L.P.S. e, in quanto tale, è soggetta alle misure cautelari e sanzionatorie (sospensione e/o revoca) previste, in generale, dall'art. 10 T.U.L.P.S. per il caso di abuso. (TAR - Liguria Genova, Sez. II, 11/04/2008, n.543);

- Ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n.773, le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale, a seguito dell'accertato ampliamento della superficie di somministrazione in area non considerata dall'autorizzazione sanitaria, ha irrogato la sanzione della sospensione dell'autorizzazione relativa all'esercizio pubblico di tipologia "A" e "B" (TAR Lombardia Milano, Sez. III, 06/12/2001, n.7861);

- Il potere di revoca di un'autorizzazione di polizia, stanti le chiare disposizioni di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S., non presuppone la reiterazione della condotta configurante l'abuso, sicché anche l'accertamento di un'unica violazione ben può comportare, data l'ampia discrezionalità di cui è dotata la p.a. in questa materia, l'adozione del provvedimento di revoca (TAR - Piemonte, 27 marzo 1997, n.201);

- In materia di Autorizzazione di polizia l'art. 10 del T.U.L.P.S. che prevede la possibilità di revocare o sospendere le medesime ha carattere di norma con portata generale, in base alla quale la competente autorità ha sempre il potere di revocare il provvedimento autorizzatorio nel caso di abuso. (Consiglio Stato, Sez. V, 27 settembre 1996, n. 1174);

**CONSIDERATO** che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

**CONSTATATA** la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

**VISTI** il T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n° 773;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**RITENUTO** di dover provvedere alla sospensione dell'attività autorizzata per abuso da parte del conduttore della licenza di polizia;

## ORDINA

Al Sig ALLEGRETTI Luigi, nato a Castellana Grotte il 13.11.1984 ivi residente in Via Papa Pio XII n°73 C.F. LLGLGU84S13C134D titolare del Pubblico Esercizio di Ristorante denominato "La Dimora" e sito in Monopoli in C.da Macchia di Casa n°355 di mq 200 autorizzato con provvedimento n°869 del 25.11.2010 **LA SOSPENSIONE** dell'attività dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e per giorni 3 consecutivi;

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con i modi previsti dall'art. 5 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

La presente Ordinanza è notificata al Sig. ALLEGRETTI Luigi e al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla sua esecuzione, in uno con le altre forze dell'Ordine.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex art.8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla residenza municipale, li 04/08/2011



IL DIRIGENTE  
Area Organizzativa VII°  
Sviluppo Locale  
(Dott.ssa Antonella FIORE)